

proposta DI LEGGE N. 600

Presentata dal Consigliere regionale Tapparo

il 26 novembre 2003

“NUOVO STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE”

Assegnata per l'esame in sede referente alla Commissione Speciale per lo Statuto

il 2 dicembre 2003



VII LEGISLATURA



RELAZIONE AL PDL STATUTO

Il Piemonte si affaccia al nuovo millennio apportando ai principi ed ai valori dello Statuto costitutivo della Regione Piemonte del 1970 nuove prospettive e nuove sensibilità.

Federalismo e Unione Europea sono scenari nuovi che devono trovare una specifica rappresentazione nella Carta della maggiore istituzione pubblica del Piemonte.

L'autogoverno regionale oggi va visto come forza capace di esaltare le caratteristiche economiche, sociali e culturali del Piemonte in un quadro di solidarietà nazionale ed europea. La democrazia che sostanzia l'essere della Regione Piemonte ha a fondamento nei principi di libertà, uguaglianza, solidarietà, laicità, pari opportunità e pacifica convivenza tra i popoli.

La sfida tra sistemi regionali ha alla base la conoscenza. La Regione Piemonte nella propria Carta fondamentale pone al centro l'istruzione, la formazione professionale, la ricerca scientifica e tecnologica. Correlato a queste tematiche si pone l'obiettivo di un lavoro dignitoso e sufficientemente remunerato per tutti, cioè la ricerca della piena occupazione.

La Regione Piemonte mantiene come scelta di fondo del suo agire il metodo della programmazione ed introduce il principio di sussidiarietà nei rapporti istituzionali e con la società.

Viene ribadito il carattere universale della difesa della salute (il cui accesso anche all'eccellenza non può essere subordinato al livello di reddito dei cittadini), così come della tutela dell'ambiente; ma la centralità della prevenzione trova i propri riferimenti anche nell'obiettivo di coniugare l'assistenza alle situazioni di bisogno con la rimozione delle cause della povertà e dell'esclusione sociale.

Nel sistema democratico emerge con maggiore rilievo la necessità di impiego della Regione Piemonte per la massimizzazione del pluralismo informativo e dell'ampliamento della conoscenza dell'operato della Regione Piemonte da parte della collettività, in particolare nella dimensione locale, sia della carta stampata sia della radio e della televisione.

Apprendosi sempre di più all'Europa ed alla internazionalizzazione dell'economia e dei rapporti sociali, il Piemonte non deve disperdere o considerare un retaggio del passato il suo patrimonio storico, culturale, artistico e linguistico che va, anzi, valorizzato come momento di piena apertura al mondo, forti anche di una importante specificità. Nei secoli XIX e XX forti correnti migratorie hanno interessato la nostra regione. I piemontesi nel mondo ed i loro discendenti sono una realtà che mantiene rapporti forti con il Piemonte: tal legame deve essere valorizzato dal punto di vista politico.

Il nuovo sistema federalistico dell'Italia, seppure lento a realizzarsi in modo armonico (e ancora con forti contraddizioni), conferisce alla Regione Piemonte nuovi spazi di autonoma collaborazione e cooperazione con altre regioni del nostro paese e di altri Stati, in primis con quelli appartenenti all'Unione Europea.

Nel nuovo Statuto alcuni aspetti possono apparire come puramente nominalisti, mentre invece danno coerenza al Piemonte quale regione autonoma dell'Italia e dell'Unione Europea, pur nel fermo riconoscimento dell'unità nazionale e del valore della coesione dell'Europa.

Definire Torino capitale e non capoluogo, superare il termine Giunta con Governo, significa dare sostanza al Piemonte quale regione autonoma e non come semplice espressione amministrativa decentrata.

L'impianto di operatività e di funzionalità della Regione Piemonte e del Consiglio regionale resta sostanzialmente quello dello Statuto regionale del 1970 con le varie integrazioni che sono state attribuite. A tale impianto si aggiungono elementi per creare contrappesi al sistema di elezione diretta del Presidente della Regione ed al premio elettorale di maggioranza che sembrano essere una costante di questa fase politica. Infatti il principio di garanzia per le minoranze rappresenta un aspetto innovativo importante.

Ma è l'introduzione del Consiglio delle autonomie che inserisce nell'istituto regionale un nuovo soggetto capace di esaltare il rapporto tra Regione Piemonte e gli enti locali, non solo attraverso la pura applicazione della sussidiarietà verticale.

Aspetto saliente di questa proposta è l'inserimento di una figura, il Vice presidente, che viene legittimato dal voto insieme al Presidente del Governo regionale (così come in parte avviene negli Stati Uniti). Tale investitura diretta permette alla figura del Vice presidente di subentrare al Presidente in caso di morte, impedimento permanente o dimissioni volontarie, concludendo così lo svolgimento della Legislatura sino al suo termine naturale. Solo con l'approvazione da parte del Consiglio regionale di una mozione di sfiducia si determinerebbe il decadere del Presidente e della sua Giunta, con lo scioglimento del Consiglio stesso.

La presente proposta di legge regionale "Nuovo Statuto del Piemonte: regione autonoma nell'unità nazionale" è costituita da XX articoli così caratterizzati nella loro sequenza e suddivisione per Titoli:

Titolo I. Principi fondamentali

Art. 1

(Regione Piemonte)

1. Il Piemonte è Regione autonoma e democratica della Repubblica italiana, secondo i principi della Costituzione repubblicana e di quelli relativi all'adesione dell'Italia all'Unione europea.
2. La Regione Piemonte comprende le province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli e i comuni, le comunità montane e la Città metropolitana di Torino ivi comprese.
3. Il Piemonte ha per capitale la città di Torino. Il Consiglio Regionale e il Governo della Regione Piemonte hanno sede in Torino ma possono riunirsi anche in sedi diverse dalla capitale.
4. La Regione Piemonte ha una bandiera, un gonfalone e uno stemma stabilite con legge regionale.

Art. 2

(Finalità dell'azione di governo)

1. La Regione Piemonte pone a fondamento del suo ordinamento e della sua azione i principi di libertà, uguaglianza, solidarietà, laicità, pari opportunità e pacifica convivenza tra i popoli.
2. La Regione Piemonte esercita poteri e funzioni in base al suo Statuto e alla Costituzione repubblicana, operando per l'interesse generale della popolazione del Piemonte in armonica cooperazione e solidarietà con quella rimanente parte dell'Italia e dell'Unione Europea.
3. La Regione Piemonte, nell'esercizio delle proprie competenze, opera per garantire a tutti gli individui che risiedono in Piemonte le condizioni economiche, sociali e culturali adeguate per condurre un'esistenza libera, dignitosa ed esercitare, senza limitazione, tutti i diritti fondamentali.
4. La Regione Piemonte si adopera per il rispetto e la promozione dei diritti dei cittadini previsti dal suo Statuto, dalla Costituzione repubblicana, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Art. 3

(Diritti sociali)

1. La Regione opera per rimuovere le cause della povertà e dell'esclusione sociale.
2. La Regione pone come diritto di carattere universale la tutela della salute senza limitazioni derivanti dal reddito.
3. La Regione tutela l'infanzia, gli anziani e i portatori di handicap ed opera per una loro esistenza libera e dignitosa.

Art. 4

(Pari opportunità)

1. La normativa regionale è orientata alla rimozione di ogni ostacolo che impedisca la piena parità degli uomini e delle donne nella vita politica, in particolare nella partecipazione alle consultazioni elettorali, negli incarichi economici, sociali, culturali e nell'amministrazione pubblica regionale e locale.

Art. 5

(Economia, lavoro, occupazione)

1. La Regione Piemonte opera per uno sviluppo economico socialmente e territorialmente equilibrato e ambientalmente sostenibile, ponendo la piena occupazione quale obiettivo fondamentale congiuntamente alla formazione, alla ricerca scientifica e tecnologica e più in generale all'innovazione.
2. La Regione, nel realizzare le sue finalità economiche e sociali:
 - a) assume il metodo della programmazione democratica e della collaborazione istituzionale, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
 - b) concorre alla formazione e realizzazione dei programmi statali e dell'Unione Europea, provvede alla periodica elaborazione di un programma di sviluppo regionale definito con la partecipazione delle autonomie locali, delle organizzazioni economiche, sociali e culturali del Piemonte.

Art. 6

(Conoscenza)

1. La Regione considera fondamentale il valore della conoscenza di cui gli elementi costitutivi sono l'istruzione e la formazione professionale. Componenti essenziali per il perseguimento di tale obiettivo sono il diritto allo studio e la formazione permanente.

Art. 7

(Territorio)

1. Il Piemonte tutela l'assetto del territorio nelle sue componenti ambientali, urbanistiche e paesaggistiche, quali componenti della qualità della vita e patrimonio per le future generazioni.
2. La Regione tutela l'ambiente e le bellezze naturali, garantendone a tutti la fruizione, agisce contro l'inquinamento, adotta misure per prevenire le calamità naturali, si adopera affinché le fonti di energia, le risorse e i beni naturali siano rispettati ed utilizzati anche dalle future generazioni, tutela i parchi, le riserve naturali, gli ecomusei.
3. La Regione riconosce la specificità dei territori montani e collinari e prevede politiche di intervento a loro favore, al fine di assicurarne la omogenea opportunità di sviluppo e di accesso ai beni culturali, sociali, ai servizi pubblici, all'istruzione e alla formazione in rapporto alle altre parti del Piemonte.

Art. 8

(Sussidiarietà)

1. La Regione, ispirandosi al principio di sussidiarietà, come metodo istituzionale di rapporto con gli enti locali e le organizzazioni economiche, sociali e culturali, pone a fondamento tale principio per la propria attività legislativa, amministrativa e di programmazione.

Art. 9

(Programmazione)

1. La Regione, allo scopo di garantire il carattere democratico delle scelte economiche sociali territoriali e culturali, promuove la partecipazione dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, degli enti e delle associazioni che esprimono interessi diffusi dei cittadini, sia

come produttori che consumatori e fruitori di servizi, a partecipare alla formazione ed attuazione delle scelte legislative programmatiche e amministrative.

2. La Regione adegua la propria struttura funzionale e l'organizzazione della propria amministrazione alle esigenze della programmazione e ne valuta l'efficienza in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi fissati.

Art. 10

(Collaborazioni istituzionali, nazionali e internazionali)

1. La Regione partecipa alla definizione delle decisioni e delle normative dell'Unione europea nei modi e termini stabiliti dalle leggi e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari
2. La Regione, nelle materie di sua competenza, conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altri Stati nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato italiano.
3. La Regione partecipa a forme di collaborazione e raccordo con altre regioni e con altre istituzioni di altri Stati.
4. La Regione collabora con lo Stato per realizzare forme di cooperazione e rapporto tra organi statali e regionali in armonia con la Costituzione.

Art. 11

(Patrimonio culturale)

1. La Regione tutela e valorizza le radici storiche, culturali e artistiche del Piemonte; in particolare il patrimonio linguistico che deve anche trovare nell'istruzione e nell'informazione possibilità di espressione.

Art. 12

(Piemontesi nel mondo)

1. La Regione Piemonte mantiene saldi e valorizza i rapporti con la presenza di piemontesi e i loro discendenti nel mondo quale espressione delle correnti migratorie del XIX e XX secolo.

Art. 13

(Informazione e partecipazione)

1. La Regione, nel limite delle proprie competenze e nell'ambito del proprio territorio, tutela e favorisce il pluralismo nell'informazione quale componente essenziale del pluralismo democratico.
2. La Regione riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sugli atti di rilevanza regionale, come espressione unitaria e non di maggioranza politica e, a tal fine, assume iniziative adeguate.

Titolo II. Organi e funzioni

Capo I. Organi della Regione

Art. 14
(Organi della Regione)

1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, il Governo regionale e il Presidente e il Vice Presidente del Governo regionale.

Capo II
Il Consiglio regionale

Art. 15
(Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale del Piemonte è eletto a suffragio universale e diretto da tutti i cittadini dell'Unione europea che abbiano compiuto la maggiore età e che risiedano nel territorio del Piemonte. E' fatta salva la facoltà della legge di estendere tale diritto anche a coloro che pur non essendo cittadini dell'Unione europea abbiano compiuto la maggiore età e risiedano nella Regione da almeno otto anni.
2. Il numero dei consiglieri è di sessanta sino alla costituzione del Senato federale o delle autonomie. Dopo tale costituzione il numero dei Consiglieri è di ottanta.
3. Sono eleggibili a consiglieri tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

Art. 16
(Consiglieri regionali)

1. Ogni consigliere regionale rappresenta l'intera Regione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere degli atti compiuti, delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
3. I consiglieri regionali possono presentare proposte di legge, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e proposte di deliberazioni.
4. I consiglieri regionali hanno diritto di ottenere dall'Ufficio di Presidenza, dal Governo Regionale, dagli uffici regionali e da quelli degli enti, aziende e agenzie istituite o delegate dalla Regione tutte le notizie, le informazioni e i documenti utili all'esercizio del loro mandato.
5. I consiglieri regionali possono richiedere e ottenere la visione anche degli atti e dei documenti che in base alla legge siano qualificati come riservati, fermo restando l'obbligo di mantenere la riservatezza.
6. Le indennità spettanti ai consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono disposte con legge regionale.
7. I consiglieri debbono partecipare alle sedute del consiglio e ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte. Per eventuali assenze sono soggetti alle sanzioni economiche previste dal Regolamento.

Art. 17
(Prima seduta del Consiglio)

1. Viene convocata la prima seduta del Consiglio Regionale il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale uscente con avvisi da inviarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

2. La presidenza provvisoria del Consiglio nella prima seduta è assunta dal consigliere regionale più anziano di età.

Art. 18

(Ufficio di Presidenza)

1. Il Consiglio, come suo primo atto, procede all'elezione dell'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e da tre Segretari.
2. L'Ufficio di Presidenza deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza.
3. Per garantire la rappresentanza delle minoranze almeno un componente tra il Presidente ed i due Vice Presidenti e un componente tra i Segretari devono esserne espressione.
4. L'elezione del Presidente del Consiglio ha luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il più anziano di età.
5. All'elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari si procede con votazioni separate e ciascun Consigliere vota, a scrutinio segreto, con le modalità stabilite dal Regolamento.
6. I componenti l'Ufficio di Presidenza restano in carica per trenta mesi e sono rieleggibili.

Art. 19

(Convocazione del Consiglio e ordine del giorno)

1. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno delle sedute sono fissati dal Presidente del Consiglio, secondo le norme e le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento.
2. L'ordinamento dei lavori del Consiglio deve garantire il rispetto delle prerogative stabilite dalle Garanzie per le minoranze.
3. Il Presidente regola l'attività del Consiglio secondo le norme e le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 20

(Attribuzioni del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio:
 - a) esercita la potestà legislativa attribuita alla Regione e le altre funzioni conferitegli rispettivamente dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dalle leggi regionali;
 - b) approva il programma di sviluppo regionale presentato dal Governo regionale;
 - c) approva entro i termini e con le modalità fissate dalla legge di contabilità il bilancio preventivo, gli eventuali assestamenti ed il conto consuntivo;
 - d) delibera in ordine ai tributi regionali;
 - e) delibera sull'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;
 - f) delibera l'istituzione e la soppressione di enti, di aziende e agenzie speciali dipendenti dalla Regione;
 - g) delibera in ordine alla partecipazione della Regione in società;
 - h) approva i piani settoriali concernenti interventi economici e finanziari nelle materie di competenza della Regione Piemonte, i piani generali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche determinandone i contenuti, l'organizzazione di servizi pubblici di interesse regionale, deliberando i finanziamenti relativi;
 - i) autorizza il Governo a stipulare convenzioni, e ne approva gli indirizzi, quando esse non siano espressamente previste dai piani di cui alla precedente lettera e siano da

- stipulare con enti pubblici o privati nazionali o sovraregionali, o con altre Regioni, oppure quando per tali convenzioni la legge richieda una deliberazione del Consiglio o stabilisca comunque una attribuzione alla Regione;
- j) stabilisce con legge le direttive fondamentali ed i conseguenti rapporti finanziari in merito alla delega di funzioni amministrative della Regione alle province, ai comuni ed agli altri enti locali, a norma dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione;
 - k) delibera le nomine e le elezioni di competenza della Regione che non sono espressamente attribuite dalla Costituzione, dalla legge dello Stato e dallo Statuto al Governo regionale o al Presidente del Governo regionale;
 - l) adotta ogni altra deliberazione per la quale la legge richieda l'approvazione del Consiglio o stabilisca la generica attribuzione alla Regione;
 - m) formula proposte di legge al Parlamento, con le modalità previste per l'approvazione delle leggi regionali;
 - n) esercita il potere di richiesta del referendum nazionale nei termini stabiliti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e con le modalità previste dalle leggi dello Stato sul referendum;
 - o) può, sentite le popolazioni direttamente interessate, istituire con proprie leggi nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni;
 - p) formula pareri sulle materie previste dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
 - q) elegge nel proprio seno tre delegati della Regione ai quali spetta di partecipare, ai sensi dell'articolo 83 della Costituzione, all'elezione del Presidente della Repubblica. Per l'elezione dei delegati ciascun Consigliere vota non più di un nome; uno dei tre delegati deve essere espresso dalla minoranza;
 - r) provvede alla nomina di commissioni e di membri di commissioni devoluta per legge dello Stato alla Regione.

Art. 21

(Gruppi consiliari)

1. I consiglieri si organizzano in Gruppi consiliari, secondo quanto previsto dal Regolamento.
2. Il Consiglio assicura ai singoli gruppi la disponibilità di strutture e personale e assegna loro contributi a carico del proprio bilancio.

Art. 22

(Commissioni permanenti)

1. Il Consiglio istituisce nel suo seno Commissioni permanenti composte in relazione alla consistenza numerica delle forze politiche in esso rappresentate, secondo le modalità del Regolamento. Il numero delle commissioni non può essere superiore a un decimo del numero complessivo dei consiglieri. Ogni consigliere può partecipare ai lavori di tutte le commissioni permanenti, ma può votare al massimo in un terzo del numero delle commissioni stabilite, salvo i Presidenti dei Gruppi consiliari che possono votare in tutte le commissioni.
2. Le Commissioni permanenti esaminano, preventivamente, i progetti di legge. Alle Commissioni può essere demandato l'esame preventivo di deliberazioni di competenza del Consiglio.
3. I progetti di legge regionale sono esaminati dalla Commissione permanente competente e approvati dal Consiglio, articolo per articolo e con votazione finale, a norma del Regolamento. Per ogni provvedimento viene nominato un relatore ed è possibile anche la nomina di più di uno o più relatori di minoranza.

4. Il Regolamento stabilisce in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei progetti di legge sono deferiti alle Commissioni. Tale procedimento non può essere utilizzato per l'esame dei progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale regionale, alla legge finanziaria, alle leggi di approvazione del bilancio e del rendiconto del Documento di Programmazione economico finanziaria regionale (Dpef regionale), al Programma regionale di sviluppo, alle leggi di ratifica delle intese della Regione con altre regioni, nonché degli accordi con gli Stati e delle intese con enti territoriali interni ad altri Stati. Fino al momento della sua approvazione definitiva, il progetto di legge è rimesso al Consiglio se il Governo regionale o un decimo dei componenti del Consiglio o un terzo della Commissione richiedono che sia discusso e votato dal Consiglio stesso.
5. La procedura di esame e di approvazione prevista dal terzo comma e' sempre adottata per le leggi di approvazione e modifica dello Statuto, per le leggi di approvazione di bilanci e rendiconti, per il documento di programmazione economico finanziaria regionale, per il Programma regionale di sviluppo e per leggi elettorali.

Art. 23

(Commissioni speciali)

1. Il Consiglio può istituire:
 - a) Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività della Regione;
 - b) Commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici della Regione, di enti ed aziende da essa dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto di ufficio.
2. Le modalità di funzionamento delle Commissioni speciali sono stabilite dal Regolamento o dalle deliberazioni istitutive.
3. Le Commissioni di inchiesta sono costituite con rappresentanza paritetica della maggioranza e delle minoranze, e sono presiedute da un Consigliere di minoranza.

Art. 24

(Poteri di consultazione delle Commissioni)

1. Le Commissioni permanenti e speciali di indagine, in funzione della materia trattata, si avvalgono, secondo le norme del Regolamento, della consultazione di rappresentanti di enti locali, di sindacati dei lavoratori, di organizzazioni di categoria, di associazioni, di istituzioni scientifiche e culturali e di altri organismi sociali per l'esame di singoli argomenti o disegni di legge e ne riferiscono al Consiglio.
2. Le Commissioni possono avvalersi di esperti, entro i limiti fissati dal Regolamento o deliberati dal Consiglio.
3. E' esclusa in ogni caso la partecipazione e la presenza di membri estranei al Consiglio alle sedute della Commissione in cui si procede alla stesura ed all'approvazione di documenti, relazioni e pareri.
4. Le Commissioni possono effettuare sopralluoghi o delegarvi alcuni dei propri componenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 25

(Rapporti fra le Commissioni permanenti e speciali e il Governo regionale)

1. Il Presidente del Governo regionale, il Vice Presidente o un assessore da loro delegato hanno facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni.

2. Le Commissioni hanno altresì facoltà di richiedere l'intervento di titolari degli uffici dell'Amministrazione regionale e degli amministratori e dirigenti degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione, per sentirli sulle materie e gli atti di loro competenza. Questa possibilità non è estesa ai lavori del Consiglio regionale.
3. I membri del Governo regionale non possono essere membri di Commissioni del Consiglio.
4. Le Commissioni presentano le loro conclusioni con una relazione finale del relatore alla quale possono essere aggiunte una o più relazioni di minoranza.

Art. 26

(Commissione programmazione e bilancio)

1. Tra le Commissioni permanenti è istituita la Commissione bilancio e programmazione, la quale:
 - a) esamina in sede referente il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - b) esamina il Documento di programmazione economica e finanziaria regionale (Dpef regionale);
 - c) esamina in sede referente gli atti relativi al Programma regionale di sviluppo di cui all'articolo 75, che devono essere esaminati in sede consultiva dalle altre Commissioni per le materie di loro competenza;
 - d) esamina in sede consultiva le proposte di legge che comportano impegni di spesa a carico del bilancio, al fine di valutarne la coerenza con il programma pluriennale di attività e di spesa e con il bilancio, eventualmente segnalando esigenze di aggiornamento del programma;
 - e) esercita, secondo modalità stabilite dal Regolamento, funzioni di controllo sulla gestione patrimoniale e contabile della Regione.
2. La Commissione di cui al presente articolo e' presieduta da un rappresentante della minoranza.

Art. 27

(Commissione per il Regolamento del Consiglio)

1. Il Presidente del Consiglio nomina una Commissione consiliare per il Regolamento interno, su designazione dei Gruppi, in relazione alla loro consistenza numerica, e in modo da garantire la presenza di tutti i Gruppi del Consiglio.
2. La Commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel Regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e le sottopone, con proprio parere, all'approvazione del Consiglio.
3. La Commissione e' nominata per l'intera durata del Consiglio e, oltre al compito della formazione del Regolamento, ha anche quello di curarne l'aggiornamento, esaminando le proposte dei Consiglieri in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo, con il proprio parere, al voto del Consiglio.
4. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione a scrutinio palese, articolo per articolo e con votazione finale, il proprio Regolamento.
5. Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio e dei suoi uffici allo scopo di garantirne l'autonomia funzionale e contabile.

Art. 28

(Commissione consultiva per le nomine)

1. Una Commissione di cui fanno parte consiglieri rappresentanti di tutti i Gruppi del Consiglio in relazione alla loro consistenza, secondo modalità previste nel Regolamento,

viene consultata dal Presidente o dal Vice Presidente del Governo regionale sui criteri di carattere generale in base ai quali il Governo regionale stesso o il Presidente o il vice Presidente provvedono alle nomine di loro competenza negli enti e negli organismi cui la Regione partecipa.

Art. 29

(Sessioni ordinarie del Consiglio)

1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
2. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria in ogni quadrimestre, il secondo giorno non festivo della terza settimana dei mesi di gennaio, di aprile e di settembre.
3. I lavori del Consiglio sono organizzati secondo le modalità indicate dal Regolamento.

Art. 30

(Sessioni straordinarie del Consiglio)

1. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta, per oggetti determinati, ne facciano richiesta il Presidente della Giunta o un quarto dei consiglieri in carica.
2. La seduta deve avere luogo entro quindici giorni dalla data in cui la richiesta e' pervenuta alla Presidenza del Consiglio.
3. Ove questi termini di convocazione, quale ne sia la ragione, vengano disattesi, il Consiglio regionale, trascorsi cinque giorni dalla scadenza dei termini suddetti, può essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti all'ordine del giorno, da chi ha formulato la richiesta di convocazione straordinaria.
4. Nel caso questa sia stata presentata da un quarto dei consiglieri in carica, la convocazione può essere effettuata dal consigliere più anziano di età tra i presentatori.

Art. 31

(Convocazione straordinaria d'urgenza)

1. In casi di particolare necessità e urgenza, il Consiglio può essere convocato dal suo Presidente, anche telegraficamente, ventiquattro ore prima della seduta, con l'indicazione dell'oggetto in discussione.

Art. 32

(Intervento dei Consiglieri per la validità delle deliberazioni)

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica e a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali lo Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

Art. 33

(Pubblicità delle riunioni)

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal Regolamento.

Art. 34

(Interrogazioni, interpellanze e mozioni)

1. L'esercizio del diritto di interrogazione, di interpellanza, di mozione, spettante ad ogni consigliere in seno al Consiglio, nonché le relative modalità di svolgimento sono disciplinati dal Regolamento.

Capo III. Norme per la garanzia delle minoranze.

Art. 35.

(Garanzie delle minoranze)

1. Il Regolamento stabilisce le modalità per la garanzia dei diritti e delle prerogative delle minoranze consiliari prevedendo in particolare:
 - a) la riserva nella definizione del programma di lavori del Consiglio di almeno un terzo del tempo per l'esame dei provvedimenti proposti dalle minoranze;
 - b) la riserva di non meno di un quarto del tempo di lavoro del Consiglio per lo svolgimento dell'attività del sindacato di controllo con particolare riferimento agli Istituti delle interpellanze e interrogazioni;
 - c) la riserva alle minoranze della Presidenza della Commissione di cui all'articolo 25, nonché delle Commissioni di Indagine e delle Commissioni di Inchiesta, e della Giunta per le elezioni, stabilendo la pariteticità tra maggioranza e minoranza nella composizione dei predetti organismi;
 - d) la riserva alla minoranza della Presidenza della Commissione per gli Affari Finanziari e di Bilancio;
 - e) la riserva di almeno un terzo di tutte le nomine, elezioni e designazioni di competenza del Consiglio e del Governo regionale a favore di candidature indicate dalla minoranza;
 - f) il libero accesso dei Consiglieri a tutti gli atti amministrativi e di istruttoria;
 - g) la partecipazione paritetica dei Consiglieri di maggioranza e di minoranza nelle delegazioni e nelle occasioni di rappresentanza del Consiglio regionale;
 - h) la garanzia di piena e paritetica informazione sulle proposte e sulle attività delle minoranze consiliari, e l'accesso paritetico di maggioranza e minoranza alle attività, ai mezzi ed ai programmi di comunicazione mediatica.

Capo IV

Il Presidente, il Vice Presidente e il Governo regionale

Art. 36

(Elezione del Presidente e del Vice Presidente)

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Governo regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio regionale, di cui sono componenti.
2. Il Presidente e il Vice Presidente che abbiano svolto due mandati consecutivi non possono essere ricandidati prima che sia intercorsa una legislatura dalla conclusione del loro ultimo mandato.

Art. 37.

(Presidente del Governo regionale)

1. Il Presidente del Governo regionale:
 - a) rappresenta la Regione;
 - b) dirige la politica del Governo regionale e ne è responsabile;
 - c) nomina e revoca gli assessori e ne determina gli incarichi;
 - d) convoca e presiede il Governo regionale, stabilisce l'ordine del giorno, promuove e coordina l'attività degli assessori;
 - e) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
 - f) indice il referendum popolare regionale nei casi previsti dallo Statuto;
 - g) nomina e revoca i dirigenti appartenenti al ruolo del Governo regionale secondo quanto previsto dalla legge.
 - h) effettua le nomine che non sono riservate alla competenza del Consiglio regionale.

Art. 38.

(Vice Presidente del Governo regionale)

1. Il Vice Presidente del Governo regionale:
 - a) sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo il Presidente del Governo regionale;
 - b) può essere titolare di una o più deleghe;
 - c) in caso di impedimento del Presidente del Governo regionale per decesso, inabilità o sue dimissioni, la presidenza del Governo regionale è assunta dal Vice Presidente, il quale assume gli stessi poteri e funzioni del Presidente.

Art. 39

(Nomina e revoca dei componenti del Governo regionale e presentazione del programma)

1. Il Presidente del Governo regionale entro otto giorni dalla proclamazione, nomina gli assessori componenti del Governo regionale e ne dà comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla nomina.
2. Nella medesima seduta il presidente espone al Consiglio il programma di governo. Il programma deve contenere l'indicazione degli obiettivi strategici, degli strumenti e dei tempi di realizzazione.
3. I componenti del Governo regionale sono nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, fra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale.
4. I componenti del Governo regionale svolgono le funzioni amministrative relative alle materie per le quali il Presidente abbia conferito loro la delega. Le deleghe possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento. Della revoca e di ogni modifica il Presidente dà comunicazione al Consiglio.

Art.40

(Governo regionale)

1. Il Governo regionale è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dagli assessori, questi ultimi in numero non superiore a undici.
2. Il Governo regionale realizza gli obiettivi stabiliti nel programma di governo.
3. Esso esercita la potestà regolamentare.

4. E' riservata alla potestà regolamentare del Governo l'organizzazione e la composizione degli uffici e delle strutture fatta salva l'autonomia del Consiglio, delle agenzie e degli enti regionali, la disciplina dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato.
5. Il Governo regionale predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo e il Documento di programmazione economico finanziaria regionale (Dpef regionale).
6. Il Governo regionale delibera, informandone il Consiglio, sui ricorsi di legittimità costituzionale e per i conflitti di attribuzione avanti alla Corte costituzionale.
7. Il Governo regionale inoltre delibera:
 - a) i programmi e gli indirizzi dell'azione amministrativa regionale, le direttive e i criteri per la formazione e l'adozione degli atti e dei provvedimenti, allo scopo di assicurare imparzialità, trasparenza, speditezza ed efficacia dell'azione amministrativa;
 - b) gli indirizzi, le direttive e i criteri per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'organizzazione regionale e degli organismi ed enti strumentali e dipendenti;
 - c) gli atti di organizzazione generale degli apparati amministrativi regionali, ivi compresi i provvedimenti concernenti l'assegnazione e la distribuzione delle risorse finanziarie, nel rispetto dei principi dettati dalla legge regionale e dai regolamenti;
 - d) gli atti di bilancio che sono riservati alla sua competenza dalla legge di contabilità;
 - e) sulle liti attive e passive, sulle rinunce e sulle transazioni;
 - f) i contratti della Regione.
8. Il Governo regionale esercita collegialmente le proprie funzioni e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Le sedute del Governo regionale non sono pubbliche.

Art. 41

(Subentro del Vice Presidente al ruolo di Presidente)

1. In caso di dimissioni volontarie, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente del Governo Regionale subentra a tale incarico il Vice Presidente del Governo Regionale, con gli stessi poteri del Presidente, sino al termine della legislatura.

Art. 42

(Mozione di sfiducia)

1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente del Governo regionale mediante mozione motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.
2. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente comporta la decadenza del Governo regionale e lo scioglimento del Consiglio.
4. I medesimi effetti dell'approvazione di una mozione di sfiducia conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
5. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia anche nei confronti di un assessore mediante mozione motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.
6. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
7. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti di un assessore comporta l'obbligo per il Presidente di procedere alla sua revoca.

Art. 43

(Rendiconto del Presidente, del Vice Presidente e del Governo regionale)

1. Il Presidente e il Vice Presidente riferiscono al Consiglio sull'attività del Governo regionale e sullo stato di attuazione del programma di governo.
2. Il Presidente, il Vice Presidente e gli assessori possono essere chiamati in qualunque momento a riferire del proprio operato di fronte al Consiglio su richiesta motivata di un quarto dei consiglieri componenti il Consiglio regionale.

Titolo III

Il Consiglio delle Autonomie locali

Art. 44

(Competenze e attribuzioni del Consiglio delle Autonomie locali)

1. Il Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 123 della Costituzione è l'organo di rappresentanza del sistema delle autonomie locali nel rapporto legislativo con il Consiglio regionale del Piemonte, ed esprime pareri obbligatori sui disegni e sulle proposte di legge che incidono sul sistema delle autonomie locali del Piemonte e sulle loro competenze e sulle proposte di modifica dello Statuto della Regione Piemonte.
2. Il Consiglio delle Autonomie locali è rinnovato all'inizio di ogni legislatura regionale, ha sede e uffici presso il Consiglio regionale del Piemonte e ha un numero di componenti uguale a questo.
3. I membri del Consiglio delle Autonomie devono rappresentare in modo equilibrato il territorio del Piemonte, la tipologia degli enti locali e le assemblee elettive e restano in carica fino all'insediamento dei nuovi componenti e decadono dal loro mandato con la perdita dell'incarico presso l'ente locale di appartenenza.
4. Sono membri di diritto, nell'ambito del numero dei componenti previsti dal comma 2, i Presidenti delle Province e i Sindaci delle città capoluogo.
5. Il Consiglio delle Autonomie locali procede nella prima seduta, presieduta dal Presidente di Provincia più anziano, all'elezione del Presidente e del Vice Presidente. Il Consiglio delle Autonomie locali adotta, con maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il proprio Regolamento di funzionamento. Tale Regolamento stabilisce anche i termini e le procedure per la trasmissione degli atti e per l'assegnazione dei pareri.
6. Alle sedute del Consiglio delle Autonomie locali partecipano, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, il Presidente del Governo regionale, l'Assessore competente per materia e il primo firmatario delle proposte di legge eventualmente poste all'ordine del giorno di tali sedute.
7. La legge regionale disciplina le modalità di elezione dei componenti del Consiglio delle autonomie locali, nonché della sua organizzazione e delle sue attribuzioni.
8. Il Consiglio delle Autonomie locali esercita l'iniziativa legislativa attraverso la presentazione al Consiglio regionale del Piemonte delle proposte di legge approvate a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Titolo IV
Funzioni legislative ed indirizzi di governo del Consiglio

Capo I
Il sistema regionale

Art. 45

(Torino capitale criteri di reciprocità e Città metropolitana)

1. Torino è la capitale del Piemonte e si rapporta con gli enti locali e territoriali del Piemonte secondo criteri di reciprocità e di collaborazione.
2. Il Consiglio regionale, in conformità ai principi generali dettati dalla legge dello Stato, su proposta conforme degli enti locali interessati, procede alla delimitazione territoriale della Città metropolitana di Torino e, con legge regionale, all'approvazione della sua proposta di costituzione.

Art. 46

(Integrazione tra i livelli di governo)

1. La Regione pone a fondamento della propria attività legislativa e amministrativa il principio dell'integrazione tra i livelli di governo e della creazione di un sistema a rete delle amministrazioni locali. Assicura il concorso e la partecipazione degli enti locali e delle loro forme associative alla formazione delle scelte legislative ed ai procedimenti di attuazione per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

Art. 47

(Sussidiarietà verticale ed orizzontale)

1. La disciplina riguardante l'organizzazione del sistema amministrativo regionale si ispira ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. A tal fine la Regione:
 - a) nel disciplinare le funzioni amministrative e nel determinare la loro allocazione al sistema delle autonomie locali, si ispira alla piena applicazione del principio di differenziazione, valorizzando le forme associative sovracomunali come strumento per la realizzazione del principio di adeguatezza;
 - b) promuove la funzione di coordinamento e sostegno del sistema amministrativo locale da parte delle province e disciplina modalità di esercizio di funzioni di rappresentanza unitaria di istanze locali;
 - c) valorizza e sostiene l'assolvimento di compiti di rilevanza sociale da parte di cittadini, famiglie e organismi senza scopo di lucro.

Capo II **Funzione legislativa**

Art. 48 *(Iniziativa legislativa)*

1. L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo regionale, ai consiglieri regionali, ai Consigli provinciali, ai Consigli comunali e agli elettori secondo le norme di cui al Capo II del Titolo IV dello Statuto.

Art. 49 *(Assegnazione alle Commissioni)*

1. Il Presidente del Consiglio regionale assegna i disegni e le proposte di legge alle Commissioni competenti per materia, che li esaminano secondo una delle seguenti procedure: sede referente, consultiva, redigente e deliberante nei casi e nelle forme previste dall'articolo 22 e dal Regolamento.

Art. 50 *(Modalità di approvazione dei disegni e delle proposte di legge)*

1. Il Consiglio approva nelle forme previste dal Regolamento i disegni e le proposte di legge articolo per articolo e con votazione finale sul complesso della legge.
2. La votazione sui singoli articoli e quella finale avvengono in forma palese. L'appello nominale deve essere sempre adottato per la votazione finale delle leggi ed ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre consiglieri.
3. In caso d'urgenza, il Governo regionale, il Presidente o il Vice Presidente del Governo regionale, il consigliere proponente o, per quanto riguarda l'iniziativa legislativa popolare o degli enti locali, un gruppo di consiglieri in numero non inferiore a tre, possono sempre chiedere al Consiglio che venga fissata una procedura abbreviata per l'esame e l'approvazione di un progetto di legge.
4. Il Regolamento disciplina modalità e termini di tale procedura.

Art. 51 *(Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali)*

1. Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni dalla sua approvazione.
2. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".
3. La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.
4. Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.

Titolo V
La partecipazione popolare

Capo I
Istituti della partecipazione popolare

Art. 52
(Istituti della partecipazione popolare)

1. Sono istituti della partecipazione:
 - a) l'iniziativa popolare;
 - b) l'iniziativa degli enti locali;
 - c) il referendum consultivo e abrogativo e propositivo;
 - d) l'interrogazione rivolta agli organi della Regione dagli enti locali, dai sindacati dei lavoratori e dalle organizzazioni di categoria a carattere regionale e provinciale;
 - e) la petizione di singoli cittadini, di enti e di associazioni.
2. La partecipazione si attua inoltre nelle forme e con i mezzi previsti dallo Statuto e dalle leggi regionali.

Capo II
L'iniziativa popolare e l'iniziativa degli enti locali

Art. 53
(Disciplina dell'iniziativa)

1. L'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali è regolato da legge regionale.

Art. 54
(Esercizio dell'iniziativa popolare)

1. Il popolo del Piemonte esercita l'iniziativa per la formazione di leggi e di provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonché di proposte regionali di legge alle Camere, ai sensi dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno ottomila elettori della Regione secondo forme che garantiscano l'autenticità delle firme e la conoscenza dell'oggetto della proposta da parte dei presentatori.
3. I primi tre sottoscrittori hanno diritto di illustrare alla Commissione consiliare competente le ragioni ed il contenuto del progetto, che deve essere redatto per articoli ed accompagnato da una relazione scritta.

Art. 55
(Esercizio dell'iniziativa degli enti locali)

1. I Consigli comunali, in numero non inferiore a cinque, oppure uno o più Comuni rappresentanti non meno di venticinquemila elettori e ogni Consiglio provinciale, possono assumere le iniziative di cui al primo comma dell'articolo 51, presentando un progetto accompagnato da una relazione, dalle deliberazioni relative e dal verbale delle discussioni.

2. Le assemblee degli enti proponenti hanno facoltà di designare, complessivamente, con proprie deliberazioni, cinque loro componenti per illustrare il progetto di legge alla Commissione consiliare competente.

Art. 56

(Procedura di approvazione)

1. L'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali viene esercitata mediante la presentazione di una proposta di legge, redatta in articoli, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, cui compete il giudizio preliminare sulla ricevibilità ed ammissibilità della proposta stessa. Nel caso manchi l'unanimità, tale giudizio compete al Consiglio.
2. La Commissione consiliare, alla quale il progetto di legge d'iniziativa popolare viene assegnato, presenta la sua relazione entro il termine massimo di tre mesi.
3. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa popolare entro due mesi dalla relazione della Commissione.
4. Ove il Consiglio non prenda in esame entro detto termine la proposta, è riconosciuta facoltà a ciascun consigliere di chiedere ed ottenere il passaggio alla votazione finale entro il mese successivo.
5. Scaduto questo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

Capo III **Il referendum**

Art. 57

(Referendum)

1. Il referendum su leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi di carattere generale, contribuisce a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità regionale e l'attività degli organi regionali.
2. La Regione ne favorisce l'esperimento secondo le esigenze di funzionalità che le sono proprie.

Art. 58

(Referendum abrogativo)

1. Il referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale è indetto quando lo richiedano almeno ottantamila elettori della Regione oppure tre Consigli provinciali o dieci consigli comunali purché rappresentino almeno un quinto degli elettori della Regione.
2. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, così come stabilito dall'articolo 14.
3. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se è raggiunta su di essa la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Art. 59

(Limiti del referendum abrogativo)

1. Il referendum abrogativo non può essere proposto per le leggi tributarie e di bilancio e per lo Statuto.

2. Il referendum è inammissibile nell'anno precedente la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi la sua elezione.
3. La proposta respinta non può essere ripresentata nel corso della stessa legislatura e, in ogni caso, prima che siano trascorsi cinque anni.
4. Ogni anno può essere indetta una sola consultazione referendaria per non più di tre quesiti.

Art. 60

(Referendum propositivo)

1. Un numero di elettori pari al dieci per cento degli aventi diritto al voto può, con le modalità e i limiti previsti dal presente articolo, presentare al Consiglio regionale una proposta di legge da sottoporre a referendum popolare su specifiche questioni di interesse regionale.
2. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
3. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato un numero di elettori pari almeno al trenta per cento del corpo elettorale e se è raggiunta su di essa la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
4. Non è ammesso referendum propositivo su questioni riguardanti tributi, bilancio e sue variazioni, sulle leggi relative allo status dei consiglieri, la materia statutaria ed elettorale, i rapporti della Regione con gli stati esteri e le questioni già sottoposte a referendum propositivo negli ultimi cinque anni.
5. Il referendum è inammissibile nell'anno precedente la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi la sua elezione.
6. La proposta respinta non può essere ripresentata nel corso della stessa legislatura.
7. Ogni anno può essere indetta una sola consultazione referendaria per non più di tre quesiti.

Art. 61

(Referendum su regolamenti regionali)

1. I regolamenti regionali sono sottoposti a referendum abrogativo secondo le disposizioni degli articoli precedenti.
2. Non è proponibile il referendum per il Regolamento del Consiglio, per i regolamenti di attuazione di leggi dello Stato e, se la proposta non investe anche la legge cui il regolamento si riferisce, per le norme regolamentari esecutive di leggi regionali.

Art. 62

(Referendum su provvedimenti amministrativi)

1. I provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione sono sottoposti al referendum abrogativo secondo le precedenti norme.
2. E' improponibile il referendum relativo a provvedimenti amministrativi nelle materie escluse a norma degli articoli 57 e 58.
3. Il referendum è altresì improponibile su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari e di esecuzione delle delibere consiliari.

Art. 63

(Ricevibilità e ammissibilità delle proposte di referendum)

1. Il giudizio sulla ricevibilità ed ammissibilità delle proposte di referendum abrogativo è espresso dalla Corte d'Appello del capoluogo della Regione secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti della legge n. 352 del 25 maggio 1970, in quanto applicabili.

2. La decisione positiva della Corte d'Appello è comunicata al Presidente del Governo regionale, il quale, sentito il Governo regionale, indice con proprio decreto il referendum entro i termini e nei modi stabiliti con legge della Regione.

Art. 64

(Effetti del referendum abrogativo)

1. L'approvazione della proposta produce l'abrogazione della norma o dell'atto oggetto di referendum.
2. L'abrogazione viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro trenta giorni dalla data del referendum.
3. Il decreto viene pubblicato immediatamente sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.
4. Il Presidente, sentito il Governo regionale, può ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione.

Art. 65

(Referendum consultivo)

1. Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, può deliberare di sottoporre a referendum consultivo iniziative legislative o provvedimenti amministrativi particolari, nei limiti e secondo modalità fissate con legge regionale.
2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, se l'esito è stato favorevole, il Presidente del Governo regionale è tenuto a proporre al Consiglio un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Presidente del Governo regionale ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 66

(Disciplina del referendum)

1. La legge regionale stabilisce le ulteriori norme per l'attuazione delle diverse forme di referendum previste dallo Statuto.

Capo IV

Altri istituti della partecipazione popolare

Art. 67

(Interrogazioni)

1. Gli enti locali, con deliberazione dei rispettivi Consigli, i sindacati dei lavoratori e le organizzazioni di categoria possono rivolgere interrogazioni scritte agli organi della Regione, secondo le modalità stabilite nel Regolamento.
2. Gli organi regionali competenti sono tenuti a dare risposta scritta.

Art. 68

(Petizioni al Consiglio regionale)

1. I cittadini, singoli o associati possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti legislativi o amministrativi o per chiedere che vengano esaminati oggetti determinati di pubblico interesse.
2. L'Ufficio di Presidenza decide sulla ricevibilità e ammissibilità delle petizioni.
3. Le ulteriori modalità relative all'esame delle petizioni e alle decisioni conseguenti sono stabilite dal Regolamento.

Art. 69

(Consultazione popolare)

1. La Regione può deliberare la consultazione di particolari categorie o settori della popolazione su provvedimenti di loro interesse.
2. La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i sedici anni.

Capo V

Pubblicità degli atti amministrativi

Art. 70

(Pubblicità degli atti amministrativi)

1. Le deliberazioni degli organi della Regione e le determinazioni dei dirigenti, tranne quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati ed approvati nelle forme di legge, devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Qualsiasi cittadino può avere copia integrale delle deliberazioni, previo assolvimento dell'onere relativo.

Titolo VI

Attività amministrativa e rapporti con gli enti locali

Capo I

Deleghe

Art. 71

(Decentramento dell'esercizio delle funzioni amministrative regionali)

1. La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative per le materie attribuite alla sua competenza delegandole alle province, ai comuni e agli altri enti locali secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Art. 72

(Delega agli enti locali)

1. La Regione delega normalmente l'esercizio delle funzioni amministrative per singole materie e senza limiti di scadenza. La delega può essere conferita anche per oggetti definiti e per tempi determinati.
2. La delega dell'esercizio delle funzioni amministrative della Regione è conferita alle province, ai comuni o agli altri enti locali mediante legge regionale.
3. La legge regionale deve stabilire le attribuzioni di competenza e le direttive per l'esercizio della delega nonché regolare i rapporti finanziari conseguenti.

Capo II

Difensore civico

Art. 73

(Difensore civico)

1. Con legge regionale é istituito l'Ufficio del Difensore civico. La legge regola le modalità della nomina del Difensore civico, i suoi compiti, nonché i modi di esercizio degli stessi.

Capo III

Enti, aziende e società regionali

Art. 74

(Enti, aziende, agenzie e società regionali)

1. Allo scopo di realizzare infrastrutture e gestire servizi di rilievo regionale, oppure di garantire il raggiungimento di obiettivi previsti dal Programma di sviluppo, la Regione, quando la delega agli enti locali non possa essere utilmente esercitata, può con propria legge costituire enti, agenzie o aziende dotati di autonomia funzionale ed organizzativa e può partecipare, unitamente ad enti pubblici e privati, alla costituzione ed amministrazione di società per azioni.
2. Spettano alla Regione le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo sugli enti, aziende e agenzie.
3. La legge regionale stabilisce le modalità ed i tipi dei controlli e le norme relative alla composizione degli organi e all'amministrazione degli enti, delle aziende e delle agenzie e assicura la rappresentanza delle minoranze consiliari.
4. Il personale degli enti, delle aziende e delle agenzie dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diversa disposizione delle leggi istitutive.
5. Gli enti, le aziende e le agenzie sono tenuti a trasmettere ogni anno al Consiglio e al Governo regionale una relazione sulle attività, sui programmi e sul bilancio di cassa.
6. Le norme di questo articolo si applicano, in quanto compatibili con le leggi dello Stato, alle società a partecipazione regionale.

Titolo VII
Programmazione economica, finanza e bilancio della Regione

Capo I
Programmazione economica

Art. 75
(Programma regionale di sviluppo)

1. La Regione provvede all'adozione del Programma regionale di sviluppo.
2. Per l'attuazione del piano, la Regione adotta un programma pluriennale di attività e di spesa, articolato in programmi di settore per le materie di sua competenza nonché per le materie ad essa delegate dallo Stato.
3. Il bilancio preventivo annuale, le leggi e gli atti della Regione che importano investimenti devono essere coerenti con le linee fondamentali del programma pluriennale.
4. Il Governo regionale presenta ogni anno, unitamente al bilancio preventivo, una relazione sullo stato di attuazione del programma pluriennale ed eventuali proposte di aggiornamento.
5. Con legge la Regione può definire la costituzione di un apposito organismo finalizzato all'ampliamento delle conoscenze e alla definizione di indirizzi normativi e finanziari per lo sviluppo dell'economia regionale.

Art. 76
(Formazione ed attuazione del piano)

1. Le norme per la formazione, l'aggiornamento e l'attuazione del piano di sviluppo regionale e dei programmi di settore sono fissate con legge regionale, assicurando il concorso degli enti locali e l'autonomo apporto dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria, degli organismi economici e delle altre forze sociali.
2. La legge regionale che determina le norme per la formazione del piano stabilisce le procedure relative alla acquisizione dei dati occorrenti alla programmazione economica, in modo da garantirne l'oggettività e da renderli accessibili a ciascun consigliere regionale.

Capo II
Finanza e bilancio della Regione

Art. 77
(Entrate, demanio e patrimonio)

1. Le norme relative alle entrate, al demanio e al patrimonio indisponibile della Regione sono stabilite con legge della Regione.

Art. 78
(Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario per la Regione incomincia con il 1 gennaio e termina con il 31 dicembre.
2. La Giunta presenta il bilancio preventivo entro il 31 agosto ed il conto consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.
3. La Regione disciplina con legge il proprio ordinamento contabile.

Art. 79

(Esercizio provvisorio)

1. L'esercizio provvisorio può essere deliberato con legge dal Consiglio per un periodo non superiore a quattro mesi.

Art. 80

(Limiti in materia di spesa e di bilancio)

1. Ogni progetto di legge ed ogni legge regionale che importino nuove o maggiori spese devono indicare i mezzi per farvi fronte.

Titolo VIII

Stato giuridico ed economico del personale

Art. 81

(Ruolo organico del personale regionale)

1. Le norme sullo stato giuridico ed economico del personale di ruolo regionale, sugli uffici del Governo regionale e del Consiglio regionale, sugli organi interni di amministrazione e di disciplina del personale stesso, sono adottate con legge della Regione, nell'ambito della legge dello Stato e secondo le norme dello Statuto.
2. La legge regionale istituisce ruoli organici separati per il personale del Governo regionale e per quello del Consiglio regionale in attuazione del principio di autonomia finanziaria e contabile del Consiglio regionale.

Titolo IX

Revisione dello Statuto

Art. 82

(Revisione dello Statuto)

1. La revisione o l'abrogazione, totale o parziale dello Statuto, è deliberata dal Consiglio regionale in doppia lettura a maggioranza qualificata dei tre quinti del numero complessivo dei consiglieri.
2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha efficacia se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente.
3. Un'iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio regionale, non può essere rinnovata nel corso della stessa legislatura.